



REGOLAMENTO SUI POSTEGGI

Posteggi pubblici

Art. 1. Definizione

¹Sono pubblici secondo il presente regolamento i posteggi di proprietà comunale d'uso comune nonché quelli annessi ai beni amministrativi e ai beni patrimoniali.

²I posteggi attribuiti ai beni amministrativi sono quelli annessi a scuole, asili, biblioteca, case anziani, cimiteri e servizi comunali.

³I posteggi attribuiti ai beni patrimoniali sono quelli annessi ad esempio agli edifici locativi, che l'ente pubblico utilizza alla stessa stregua di un proprietario privato.

Art. 2. Uso

¹L'uso dei posteggi pubblici d'uso comune è regolato per mezzo di parchimetri singoli o collettivi (tipo taxomat), o per mezzo di disco orario (zona blu); in luoghi discosti e poco frequentati il Municipio può prescindere da queste prescrizioni.

²A seconda del luogo e dei bisogni della circolazione, il Municipio fissa la tassa di posteggio, raccolta per mezzo di parchimetri, tra un minimo di fr. 0.50 e un massimo di fr. 3.00 l'ora. Per i posteggi pubblici di lunga durata il Municipio può applicare una tariffa oraria inferiore al minimo stabilito o l'esenzione.

³La tassa d'uso dei posteggi ubicati sul demanio pubblico cantonale è stabilita dall'art. 20 paragrafo a) della Legge sul demanio pubblico.

⁴L'uso dei posteggi per biciclette e per veicoli a motore a 2 ruote (motociclette e ciclomotori) è libero gratuitamente nei posti segnalati.

Art. 3. Autorizzazioni particolari

¹Alle persone che non dispongono di posteggi privati (proprietari di edifici e inquilini), il Municipio può concedere le autorizzazioni che consentano l'uso dei posteggi pubblici di determinati settori senza limitazione di tempo.

²Hanno per principio diritto all'autorizzazione, qualora l'edificio o la particella non disponga di sufficienti posteggi propri come previsto dalle Norme d'attuazione del Piano Regolatore:

- a) ogni fuoco del settore o situato nelle adiacenze, limitatamente a un autoveicolo leggero immatricolato a nome di uno dei suoi componenti;
- b) le persone titolari di commerci e negozi nel settore o nelle adiacenze, limitatamente a due veicoli leggeri immatricolati a proprio nome o sotto la corrispondente ragione sociale;
- c) gli esercenti di ristoranti, alberghi e simili nel settore o nelle adiacenze, limitatamente alle necessità degli ospiti;
- d) i visitatori, gli utenti di veicoli per lavori temporanei o per altri motivi possono ricevere autorizzazioni temporanee rilasciate dalla Polizia comunale. Queste autorizzazioni possono avere una durata massima di 3 giorni.

³L'autorizzazione può essere concessa subordinatamente anche ad altre persone se sussiste una disponibilità di posteggi nel settore e qualora le particolari circostanze siano tali da giustificare un analogo diritto del richiedente.

⁴Il numero massimo delle autorizzazioni è stabilito dal Municipio, tenuto conto delle reali disponibilità di posteggi nel settore e dei bisogni dei conducenti che sostano per un periodo limitato di tempo.

⁵Le autorizzazioni legate alle lettere a) b) d) sono legate all'immatricolazione del veicolo, quelle previste alla lettera c) sono trasmissibili.

⁶Le autorizzazioni soggiacciono al pagamento anticipato delle seguenti tasse annue (computo pro rata temporis mensile):

	minimo	massimo	
<i>autorizzazioni annuali</i>			
■ posteggio per le persone citate			
nella lettera a)	da fr. 20.--	a fr. 60.--	al mese
■ posteggio nell'altro caso lettera b)	da fr. 40.--	a fr. 120.--	al mese
<i>autorizzazioni provvisorie</i>			
■ autorizzazioni provvisorie lettere c) d)	da fr. 4.--	a fr. 7.--	mezza giornata
	da fr. 10.--	a fr. 15.--	per un giorno
⁷ Per portatori di handicap, disabili,			
persone in assistenza pubblica			possono richiedere la riduzione o l'esenzione completa
pensionati AVS,			possono richiedere la riduzione fino al massimo del 50%.

⁸Gli importi, il contrassegno e le modalità d'attuazione vengono fissati dal Municipio mediante Ordinanza municipale.

⁹L'autorizzazione non dà diritto all'uso esclusivo dei posteggi.





Art. 4 Settori

- ¹Il comprensorio comunale è suddiviso in 4 settori *, definiti secondo la planimetria allegata, che diventa parte integrante del presente Regolamento.
- ²In principio l'uso delle zone blu è riservato agli utenti definiti dall'art. 3 del settore specifico. E' possibile concedere l'autorizzazione ad utilizzare i posteggi del settore confinante se:
- a) nel proprio settore i posteggi in zona blu sono saturi o
 - b) esistono nell'altro settore posteggi liberi nella zona blu nel raggio di ca. 200 metri dalla residenza del richiedente.

Art. 5. Concessioni

- ¹I posteggi pubblici possono essere dati in concessione per uso privato, come previsto all'art. 1.
- ²Il Consiglio Comunale stabilisce quali posteggi possono essere soggetti a concessione.
- ³La concessione è soggetta al pagamento di una tassa annuale pari al costo medio di affitto di un posteggio nel settore o quartiere.
- ⁴La concessione in diritto di superficie per gli autosili previsti dal PR, con o senza eventuali contenuti commerciali e/o abitativi, è soggetta ad una convenzione specifica.

Posteggi privati

Capitolo I

Disposizioni generali

Art. 6. Definizione

- ¹Come posteggio privato s'intende una superficie di proprietà privata nonché i terreni di proprietà delle FFS appositamente attrezzati e utilizzati per i veicoli in sosta.
- ²La formazione di posteggi è soggetta a domanda di costruzione quando si prevede la realizzazione di oltre 10 posti auto; richieste parziali sono paragonate a domanda di costruzione quando si raggiungono i 10 posteggi su un singolo mappale.
- ³Negli altri casi la richiesta è soggetta alla pubblicazione di una notifica.
- ⁴Il richiedente deve sempre specificare l'utilizzo dei posteggi nella domanda di costruzione.

Art. 7. Obbligo di esecuzione

- ¹I proprietari devono, per principio, eseguire i posteggi necessari all'uso degli edifici e degli impianti, secondo l'art. 45 delle NAPR, parte prima e l'art. 38 delle NAPPZCC.
- ²L'obbligo sussiste anche per edifici e impianti preesistenti; dove esistono le possibilità tecniche e fattuali il Municipio fissa le modalità e il termine d'esecuzione.
- ³I posteggi richiesti e/o necessari non possono essere utilizzati per fini estranei alla loro destinazione.

* Art. 4 cpv. 1 : modificato CC – 3 ottobre 2016



Art. 8. Posteggi su fondo altrui

¹Sono ammessi i posteggi su fondi privati di proprietà di terzi a favore soprattutto degli inquilini residenti a condizione che la loro utilizzazione sia assicurata da una servitù e che il proprietario dello stabile dimostri la necessità presentando i contratti d'affitto validi della durata di almeno due anni.

²La convenzione deve essere riveduta prima di ogni mutamento del numero di qualsiasi posteggio interessato dalla servitù.

³Qualora queste premesse vengano in seguito meno, tornano applicabili le regole sull'obbligo di eseguire i posteggi, rispettivamente di pagare il contributo sostitutivo (vedi art. 35 NAPR, parte terza).

Allegata : - planimetria settori (modifica CC – 3 ottobre 2016).

Approvato con ris. mun. 09.11.1999/1011

Approvato dal Consiglio comunale nella seduta del 13 marzo 2000.

Approvata dal Dipartimento delle Istituzioni il 24 maggio 2000.

Modifica art. 4 cpv. 1:

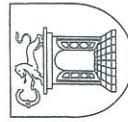
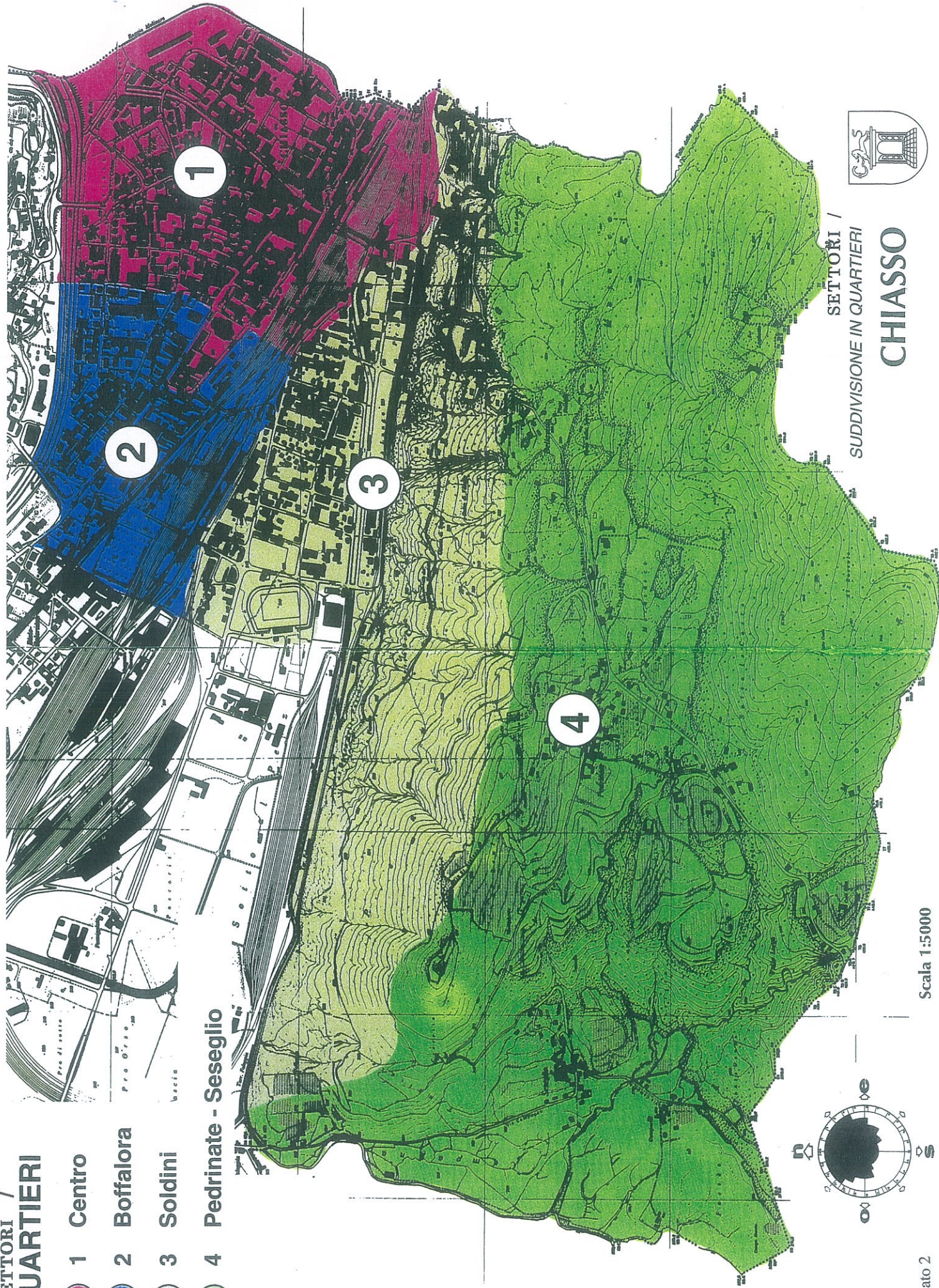
approvata dal Consiglio comunale nella seduta del 3 ottobre 2016;

approvata dal Dipartimento delle Istituzioni il 22 dicembre 2016.



SETTORI / QUARTIERI

- 1 Centro
- 2 Boffalora
- 3 Soldini
- 4 Pedrinate - Seseglio



SETTORI /
SUDDIVISIONE IN QUARTIERI
CHIASSO

Scala 1:5000

Allegato 2